

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1512

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BOLDRINI, PERTINI, BARONTINI, CLOCCHIATTI, GUADALUPI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, LENOCI, SCOTTI FRANCESCO

Annunziata l'8 marzo 1955

Aumento del soldo ai militari e graduati in servizio di leva, ai richiamati, trattenuti e volontari dell'Esercito, Marina ed Aviazione e concessione di un sussidio mensile alle famiglie bisognose dei militari in servizio di leva, richiamati o trattenuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione vuole essere un atto di giustizia doveroso verso i nostri soldati e graduati dell'Esercito, della Marina, dell'Aviazione e verso le loro famiglie più bisognose.

Le 114 lire al giorno, comprese le sigarette, che costituiscono la paga dei nostri soldati e le poche lire in più che percepiscono i nostri marinai, avieri e graduati, sono irrisorie nei confronti dei bisogni pur minimi che essi hanno sotto le armi, come uomini e cittadini di un Paese civile. E non deve essere dimenticato che la stragrande maggioranza di essi, a causa della indigenza economica in cui versano le loro famiglie, non possono ricevere aiuti dai genitori. Infine, le condizioni di bisogno delle famiglie, oltre che costituire una loro immeritata sofferenza materiale, turba gravemente la necessaria serenità dei giovani nella vita militare.

Il provvedimento vuole quindi venire incontro a quelle minime esigenze di carattere effettivo, igienico, ricreativo, culturale, che renderanno più serena e dignitosa la vita dei nostri soldati, marinai ed avieri. L'atto di solidarietà verso le loro famiglie, sarà un modesto e doveroso risarcimento da parte dello Stato. Inutile aggiungere che tale risarcimento si giustifica col fatto che la chiamata

dei giovani in servizio militare toglie ai familiari l'indispensabile sostegno economico.

Ciò premesso, si illustrano brevemente gli articoli della presente proposta di legge.

Con l'articolo 1, per evidenti motivi di giustizia ed unità morale nelle Forze armate, si vuole che l'aumento del soldo sia esteso a tutti i soldati e graduati dell'Esercito, Marina, ed Aviazione e non soltanto ai giovani di leva ma anche ai trattenuti per qualsiasi motivo, ai richiamati ed ai volontari.

Il raddoppio del soldo che questo articolo propone, non può destare perplessità. Le 228 lire di paga che verrebbe a percepire il soldato e poco più il marinaio, l'aviere e il graduato, saranno ancora lontane dal soddisfare le esigenze indispensabili dei nostri militari.

L'articolo 2, stabilisce il diritto di sussidio delle famiglie in condizioni di bisogno e fissa le condizioni obiettive che danno diritto al sussidio. L'attuazione di questo articolo, pur apportando alle famiglie un aiuto economico modesto, costituirà un notevole sollievo morale per i militari.

Con l'articolo 3, si prevede la costituzione di Commissioni comunali, alle quali viene demandata l'applicazione dell'articolo 2 della presente proposta. È ovvia l'esigenza del criterio numerico dei componenti le Commis-

sioni, in rapporto agli abitanti dei comuni. Inoltre, dando garanzia alle minoranze consiliari di essere rappresentate nelle Commissioni comunali, l'articolo sancisce una esigenza democratica.

L'articolo 4, si preoccupa delle modalità per l'applicazione degli articoli riguardanti il sussidio.

Con questo articolo si vuole dare la necessaria certezza sia ai familiari sia alla amministrazione dei fondi dello Stato.

Da un lato, si dà il diritto agli interessati di intervenire con le loro domande di sussidio e si stabilisce il dovere delle Commissioni comunali di esaminare tutti i casi, anche delle famiglie che non abbiano presentato domanda. D'altra parte, la decisione sulla erogazione agli aventi diritto non può scostarsi dai casi previsti dall'articolo 2.

Dalla applicazione di questa disposizione, scaturiscono tutte le necessarie garanzie del diritto; quindi diventa logica l'automaticità del versamento della somma da parte dei Distretti militari ai Sindaci e da questi ai familiari interessati.

L'articolo 5, specifica il grado di parentela che dà diritto ai familiari, in condizioni di comprovato bisogno, di ricevere il sussidio mensile e stabilisce la graduatoria dei componenti la famiglia avente diritto.

Infine, con l'articolo 6, si specifica la nuova spesa che comporterà la trasformazione in legge della presente proposta e si indicano i mezzi per la sua copertura in bilancio.

Attualmente il Governo spende circa 19 miliardi all'anno per il soldo ai militari e graduati in servizio. È agevole constatare il limite estremamente basso in questa voce essenziale del bilancio del Ministero della difesa.

Raddoppiando il soldo, la spesa sarà portata a circa 38 miliardi e aggiungendo 11 miliardi che si calcola andranno a beneficiare circa 91.000 famiglie, avremo una spesa complessiva di 49 miliardi, che, in definitiva, costituiscono appena il 10,5 per cento dell'intero bilancio della Difesa, percentuale ancora minima quando si pensi che è riservata alla totalità dei militari e graduati e a circa il 25 per cento delle loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dal 1° gennaio 1955 è raddoppiata la misura del trattamento economico ai militari e graduati in servizio di leva, ai richiamati alle armi, ai trattenuti e volontari dell'Esercito, della Marina, e dell'Aviazione, le cui retribuzioni non siano state soggette alla revisione stabilita dalla legge 8 aprile 1952, n. 212.

ART. 2.

A partire dalla stessa data, le famiglie dei militari in servizio di leva o trattenuti o richiamati, che si trovino in condizioni di bisogno economico, hanno diritto ad un sussidio mensile di lire 10.000 per tutto il periodo della ferma.

Sono considerate in condizioni di bisogno economico: le famiglie il cui reddito annuo non superi le 240.000 lire, elevato di lire 50.000 per ogni componente la famiglia, compresa la moglie.

ART. 3.

In ogni comune, il Consiglio comunale eleggerà una Commissione che deciderà sulla erogazione dei sussidi alle famiglie aventi diritto.

La Commissione sarà composta da 6 membri del Consiglio comunale, nei comuni fino a 10.000 abitanti, da 9 nei comuni dai 10.000 ai 30.000 abitanti, da 12 nei comuni dai 30.000 ai 100.000 abitanti e da 21 nei comuni superiori ai 100.000 abitanti.

Le minoranze consiliari dovranno essere rappresentate nella Commissione. A questo fine, ogni consigliere comunale, trascriverà nella scheda di votazione, un numero di nominativi non superiore ai due terzi dei componenti la Commissione.

Il sindaco, o un suo delegato, di diritto farà parte della Commissione con funzioni di presidente.

ART. 4.

Per l'applicazione dell'articolo 2, sono stabilite le seguenti norme:

a) i familiari, o i giovani militari interessati, potranno inoltrare in carta semplice, domanda di sussidio al sindaco del rispettivo comune di residenza;

b) la Commissione comunale di cui all'articolo 3, dovrà accertare il reddito familiare e nei casi previsti dall'articolo 2, decidere l'erogazione del sussidio ed avanzare la deliberazione al distretto militare del territorio;

c) I distretti militari competenti, effettueranno i pagamenti per tramite dei comuni.

ART. 5.

Il sussidio mensile viene corrisposto ai genitori del militare, agli avi, alla moglie, ai figli, ai fratelli e sorelle, ai genitori adottivi, ai fratelli e sorelle uterini o consanguinei o d'adozione.

Il diritto di sussidio compete ai componenti le famiglia nel seguente ordine:

a) alla moglie e ai figli; se la moglie è legalmente separata senza sua colpa può concorrere con i figli per metà sussidio;

b) ai genitori;

c) agli avi;

d) ai genitori adottivi;

e) ai fratelli e sorelle. In parti uguali concorrono i fratelli e sorelle uterini, consanguinei, d'adozione.

La presenza di aventi diritto di grado superiore esclude quelli di grado inferiore.

ART. 6.

Alla maggiore spesa, presunta in lire 31 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con il capitolo n. 319 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.